



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto 23 - 31032
P.I. 01557090261

Tel. 0422/820788 - Fax 0422/821224
C.F. 80008210264



PRATICA EDILIZIA N. 11134

Prot. n. 20.677

CONCESSIONE EDILIZIA N. 27 DEL 26-01-2001
(Art.1 legge 28 gennaio 1977, n.10; Art. 76 punto 4 L.R. 61/85)

a nome della ditta:



L'UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA

VISTA la domanda di concessione presentata in data 11-12-2000 con protocollo n. 20677 dalla ditta.



intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE N.T.A.

ubicati in VIA BIGONE CONSCIO sull'area così identificata al catasto:

foglio 3 mappale 206

foglio 3 mappale 58

foglio 3 mappale 94

VISTO il progetto dei lavori, a firma del progettista:

CESTER GEOM. LORIS (C.F. 02149080265)

allegato alla domanda stessa;

VISTO il referto del Responsabile dell'Istruttoria del 11-12-2000

SENTITO il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 16-01-2001 con esito favorevole:





COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto, 23 - 31032
P.I. 01557090261

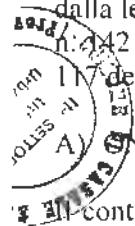
Tel. 0422/820788 - Fax 0422/821224
C.F. 80008210264

Visti i Nulla-osta e i pareri dei seguenti enti:

MEDICO IGIENE PUBBLICA DISTRE in data 18-01-2001

ARPAV in data 30 novembre 2000 con prot. n. 12290

ACCERTATO che è stato soddisfatto l'obbligo relativo al pagamento degli oneri di concessione previsti dalla legge 28.01.1977 n.10 ed in base alle determinazioni fissate con delibere di C.C. n. 112 del 30.11.1992, n. 42 del 29.11.1993, n. 36 del 24.03.1994, n. 102 dell'11.07.1995 in attuazione a quanto disposto dall'art. 117 della L.R. 61 del 27.06.1985 come di seguito indicato:



A) ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli articoli 3, 5, 9 (1^ comma, lettera b), 9 (2^ comma) 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è così determinato:

L. 20.586.000 (Euro 10.631,78)

(lire VENTIMILIONICINQUECENTOTTANTASEMILA)

Rata N.	importo da pagare	scadenza	data pagamento
1	L. 20.586.000	26-01-2001	22-01-2001

B) CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere è così determinato:

L. 8.100.000 (Euro 4.183,30)

(Lire OTTOMILIONICENTOMILA).

Rata N.	importo da pagare	scadenza	data pagamento
1	L. 8.100.000	26-01-2001	22-01-2001

VISTO che il richiedente ha comprovato di essere proprietario dell'area (oppure) di avere titolo alla richiesta concessione;

RICHIAMATO il vigente regolamento edilizio comunale;

VISTA la legge 17.08.1942 n.1150, la legge 28.01.1977 n.10, la legge 28.02.1985 n.47, e la L.R. n.61 del 27.06.1985 e le loro successive modificazioni;

VISTA la legge n. 127 del 15.05.1997 sulla semplificazione amministrativa, in particolare l'art. 17 comma 68;

VISTO il D.L. 11 maggio 99 n. 152 art. 45, 4^ comma;

CONCEDE





COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto, 23 - 31032
P.I. 01557090261

Tel. 0422/820788 - Fax 0422/821224
C.F. 80008210264

Alla ditta:



L' esecuzione delle opere sopradescritte secondo gli allegati grafici di progetto, e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

La presente concessione é rilasciata salvi i diritti di terzi ed é valida per il periodo assentito a ultimare i lavori.



Il titolare della presente concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore degli stessi, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza di norme, leggi e regolamenti nonché modalità costruttive prescritte.

I lavori dovranno essere iniziati entro il termine di mesi 12 dalla notifica della presente ed ultimati entro il termine di mesi 36 dalla data di inizio lavori.

Nei casi di cui all'art.78 L.R. 61/85 la proroga della concessione/autorizzazione edilizia ha validità per anni 1 a far data dalla scadenza.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, IL CONCESSIONARIO DOVRA' PROVVEDERE AI SEGUENTI ADEMPIMENTI:

- denuncia delle opere in cemento armato precompresso, normale o a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile di Treviso; una copia vistata della denuncia dovrà essere conservata in cantiere ai sensi della L. 5.11.1971 n. 1086;
- denuncia scritta della data di inizio dei lavori e comunicazione dei nominativi del direttore e dell'assuntore degli stessi;
- é obbligatoria l'installazione del cartello di cantiere riportante quanto previsto dalla L. 28.02.1985 n. 47;
- presentazione del progetto dell'impianto e isolamento termico ai sensi della Legge n. 10/90.

PRESCRIZIONI

La presente concessione é trasferibile a successori e aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà od altri diritti reali relativi agli immobili realizzati o modificati per effetto del suo rilascio ed é irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalle vigenti leggi e/o per inadempienza alle clausole e obblighi ivi prescritti.





COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto, 23 - 31032
P.I. 01557090261

Tel. 0422/820788 - Fax 0422/821224
C.F. 80008210264

L'entrata in vigore di nuove norme urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le norme stesse, salvo che i relativi lavori non siano regolarmente iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori (L.R. n. 61/1985).

CASALE SUL SILE Li 26-01-2001



IL RESPONSABILE AREA LL.PP./URB.

Geom. Adriano Biasetton

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione in pari data consegnatagli, e ne assume le spese relative, inerenti e conseguenti.



Addì 26-01-2001







COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto, 23 - 31032
P.I. 01557090261

Tel. 0422/820788 - Fax 0422/821224
C.F. 80008210264

NORME GENERALI

La presente concessione/autorizzazione é comunque subordinata alla osservanza delle seguenti norme :

1) nessuna variazione potrà essere apportata al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del sindaco, previa specifica richiesta;

2) é proibita, sotto qualsiasi forma, l'occupazione e manomissione di aree pubbliche, senza preventivo assenso dell'autorità comunale che, caso per caso, stabilirà le norme e le condizioni. Il richiedente sarà comunque tenuto a sostenere tutte le spese di un corretto ripristino sia del suolo che delle opere del sottosuolo.

Egli sarà inoltre tenuto a pagare al comune le eventuali tasse per temporanea occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo la tariffa in vigore.

Qualora venga fatto uso di gru, con parti sporgenti su area pubblica, dovrà essere garantita l'incolumità pubblica;

Qualora si eseguano opere di drenaggio per lo smaltimento delle acque provenienti da scavi di fondazione, si dovrà

predisporre un pozzetto di decantazione prima dello scarico delle acque nella condotta pubblica o in fossato.

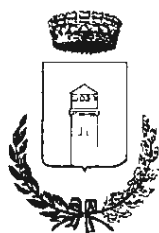
3) il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con idonee mascherature lungo i lati prospicienti le vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luci di colore rosso agli angoli;

4) il richiedente dovrà provvedere all'approvvigionamento idrico previo adeguamento del punto di allacciamento così come concordato con l'ufficio tecnico comunale;

5) in concomitanza con l'intervento edilizio di dovrà provvedere all'adeguamento della rete fognaria interna al lotto con posizionamento di idonei pozzetti d'allacciamento di tipo "Firenze" previ accordi con L'ufficio Tecnico Comunale.

Il Richiedente





COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Via Vittorio Veneto 23 31032 Tel 0422 820788 / Fax 0422 821224
P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

Prot. n. 1745

Pratica Edilizia n. 11134

li, 5 febbraio 2004

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la richiesta in data 29 gennaio 2004 prot. n. 1745 presentata dalla ditta [REDACTED] residenti in Via Bigone, 28 di Casale sul Sile intesa ad ottenere la **PROROGA** del termine di ultimazione lavori relativi alla concessione edilizia n. 27 del 26 gennaio 2001 per : **ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale in zona agricola ai sensi dell'art. 4 delle N.T.A.** sull'area identificata al catasto urbano al fg. 3 mapp. 206, 58, 94;

Vista la denuncia di inizio lavori in data 29 gennaio 2001;

Visto l'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Ritenuto di accordare una proroga di soli mesi sei, non ulteriormente prorogabili, e precisando che per le eventuali parti non realizzate dovranno essere ottenuti nuovi permessi;

Dato atto che i lavori potranno protrarsi per sei mesi dal 29 gennaio 2004;

PERMETTE

Alla ditta [REDACTED] la **PROROGA** di mesi sei, non ulteriormente ripetibili, dal 29 gennaio 2004, per l'ultimazione dei lavori.

Il presente atto non modifica le condizioni e le prescrizioni eventualmente riportate nell'atto di permesso di costruire originario.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Arch. Agostino Furlanetto

MS/proroghe
Resp.Istr.: M. Schiavon
Resp. Proced.: Arch. A. Furlanetto

